



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 30/03/2023

OGGETTO: MODIFICA DEL GRADO DI PROTEZIONE DI EDIFICIO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E SCHEDATO CON GRADO DI PROTEZIONE 2 UBICATO IN VIA CAVA - DITTA FASOLI GIULIA - PRATICA EDILIZIA N.17946.

L'anno duemilaventitre addì trenta del mese di marzo alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.
Prevvia l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GARDONI ALESSANDRO	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	Presente
DAL FORNO MARCO	Presente
REMELLI ALESSANDRO	Presente
PAON VERONICA	Assente giustificato
BENINI FRANCA	Presente
PEZZO CLAUDIO	Presente
NOCENTELLI EVA	Presente
BANCHIERI SILVIA	Assente giustificato
MENINI CESARE	Presente
PAROLINI ANDREA	Presente
PAROLINI SERENA	Presente
VALBUSA VANIA	Presente
OLIOSI LEONARDO	Presente
TOSONI ANGELO	Presente
BERTUZZI ENRICO	Presente
FOGLIA FEDERICA	Presente

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MENINI CESARE – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 7 del 30/03/2023 -

OGGETTO: MODIFICA DEL GRADO DI PROTEZIONE DI EDIFICIO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E SCHEDATO CON GRADO DI PROTEZIONE 2 UBICATO IN VIA CAVA - DITTA FASOLI GIULIA - PRATICA EDILIZIA N.17946.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Valeggio sul Mincio è dotato di Piano Regolatore Comunale costituito da:

- PAT – Piano di Assetto del Territorio approvato nella Conferenza di Servizi decisoria con la Provincia di Verona e la Regione del Veneto in data 26.09.2013, ratificato con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1846 del 15.10.2013 pubblicata in data 05.05.2013 sul B.U.R. n. 94, e divenuto efficace in data 21.11.2013;
- PI – Secondo Piano degli Interventi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20.04.2017;
- PI – Terzo Piano degli Interventi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30.03.2021;
- PI – Variante n. 1 al Terzo Piano degli Interventi approvata con DCC n. 69 del 30.11.2022, a seguito dell'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2022 – 2024;
- PI – Quarto Piano degli Interventi – Prima fase "Istituzione RECRED" adottato con D.C.C. n. 82 del 30.12.2022;
- PI – Quarto Piano degli Interventi – Seconda fase "Variante n. 1" adottato con D.C.C. n. 83 del 30.12.2022;

Richiamati gli art. 29, 30, 31, 32,33, 60 e 61 delle Norme Tecniche Operative del Terzo Piano degli Interventi che disciplinano gli interventi ammessi in Zona Territoriale Omogenea "A - Centri Storici", negli "Aggregati rurali di antica origine", e per gli "Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo," prevedendone la classificazione a mezzo di schede d'analisi che attribuiscono ad ogni edificio un grado di protezione a cui corrisponde un particolare tipo di intervento, e precisamente:

grado 1: restauro e risanamento conservativo

grado 2: ristrutturazione edilizia

grado 3: demolizione e ricostruzione

grado 4: demolizione senza ricostruzione;

Richiamati:

- l'art.29 – ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "A" CENTRI STORICI - delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi in base al quale facenti riferimenti ai gradi di protezione 1, 2, 3,e 4, i suddetti gradi di tutela "si possono articolare in due livelli differenziati [...] che definiscono due possibili graduazioni di intervento per ciascuna categoria", applicando di norma la graduazione "A" di maggiore tutela, "salvo che il richiedente l'intervento possa giustificare con idonea documentazione, con una dettagliata relazione storico-filologica, l'applicazione della graduazione di minore tutela "B", previa approvazione da parte del Consiglio Comunale";
- l'art. 60 – AGGREGATI RURALI DI ANTICA ORIGINE- comma 7 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi in base al quale "gli interventi ammissibili su ogni manufatto censito con le schede B sono disciplinati da gradi di protezione corrispondenti agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, definiti dall'art.3 del DPR 380/01, così come riportati nella normativa della zona "A" centro storico.
- l'art. 60 – AGGREGATI RURALI DI ANTICA ORIGINE- comma 3 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi in base al quale " ad ogni edificio, in relazione alle caratteristiche architettoniche e storiche, viene assegnato uno dei seguenti gradi di protezione a cui corrisponde un particolare tipo di intervento" facenti riferimenti ai gradi di protezione 1, 2, 3,e 4, i suddetti gradi di tutela "si possono articolare in due livelli differenziati [...] che definiscono due possibili graduazioni di intervento per ciascuna categoria", applicando di norma la graduazione "A" di maggiore tutela, "salvo che il richiedente l'intervento possa giustificare con idonea documentazione, con una dettagliata relazione storico-filologica, l'applicazione della graduazione di minore tutela "B", previa approvazione da parte del Consiglio Comunale";

Visto che l'art. 31 - GRADO 2: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA prevede, quanto segue:

"Questo tipo di intervento è consentito per gli edifici schedati nelle apposite tavole grafiche di PI.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono, in riferimento all'art. 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/01, quelli che, pur prevedendo il recupero e la conservazione degli elementi sia esterni che interni dell'organismo edilizio preesistente aventi più significativa caratterizzazione e valore sotto i profili storico-architettonico, artistico-culturale e ambientale, sono rivolti anche a trasformarlo "mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente".

Per tali edifici sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Graduazione 2A

Riguarda unità edilizie per le quali, fatte salve le premesse generali, sono ammessi:

- a. *interventi di risanamento e ripristino dell'involucro murario e del suo corredo decorativo;*
- b. *interventi di parziale sostituzione o rinnovo dell'impianto strutturale verticale interno;*
- c. *interventi di sostituzione e/o rinnovo parziale delle strutture orizzontali anche con modifiche alle quote d'imposta purché non comportino pregiudizio ai rapporti dimensionali, funzionali e architettonici caratterizzanti i piani interessati alle modifiche sia in rapporto all'interno che all'esterno;*
- d. *interventi di rinnovo, o sostituzione ed integrazione di impianti ed elementi distributivi verticali ed orizzontali;*

- e. interventi di sostituzione delle strutture di copertura con il mantenimento delle quote di gronda e di colmo;
- f. interventi di risanamento, trasformazione e integrazione di impianti igienico sanitari e tecnologici, secondo i criteri già previsti all'art. 29, atti a adeguare l'edificio alle destinazioni d'uso compatibili con l'assetto derivante dalla ristrutturazione.

Dagli interventi ammessi con la graduazione 2A sono comunque esclusi quelli di totale svuotamento e rifacimento interno dell'edificio preesistente con la sola conservazione del suo involucro esterno.

In ogni caso deve essere prevista la rimozione degli eventuali elementi superflui.

Graduazione 2B

Riguarda unità edilizie per le quali sono ammessi:

- a. interventi fino al completo rinnovamento dell'organismo preesistente del quale va comunque mantenuto inalterato l'ingombro planimetrico e volumetrico, gli allineamenti ed i caratteri formali ed ambientali in genere e salvo anche il recupero ed il riutilizzo, anche a livello di semplice inserto e/o reparto, di eventuali elementi originari di valore decorativo, storico, culturale o ambientale."

Dato atto che il medesimo art. 31 delle NTO, per il passaggio di grado al livello 2B stabilisce testualmente che "A questa graduazione si potrà giungere per quegli organismi edilizi che, comunque inseriti in un contesto di interesse ambientale e decorativo, sono stati già oggetto di interventi radicali e globali di trasformazione soprattutto interna, oppure non presentino particolari aspetti di pregio architettonico e decorativo rispetto il contesto ambientale di riferimento, oppure presentino carenze strutturali importanti e diffuse tali da richiedere interventi sostanziali di messa in sicurezza che ne alterino le originali caratteristiche".

Vista la richiesta di Riduzione del Grado di Protezione allegata all'istanza di Permesso di Costruire n.17946 acquisita al prot.n.3976 del 14.02.2023, formulata dalla sig.ra Fasoli Giulia, residente a Valeggio sul Mincio, finalizzata alla riduzione del grado di protezione dell'edificio residenziale esistente ubicato in Loc. Via Cava e che afferisce all'immobile catastalmente censito al NCEU al foglio 12 mappale 728 sub. 4, attualmente schedato nel fascicolo "Consistenza del patrimonio immobiliare Centri Storici Minori - Aggregati Rurali di Antica Origine", tav.13 3c T8 del 2004;

Dato atto che l'intervento proposto con l'istanza di Permesso di Costruire sopra citata, e relativo all'immobile censito al NCEU al foglio 12 mappale 728 sub. 4, afferisce alla graduazione 2 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi, e che al fine della modifica dei gradi di protezione deve essere dimostrato che il fabbricato oggetto di richiesta sia già stato oggetto di interventi radicali e globali di trasformazione soprattutto interna, oppure non presenti caratteristiche decorative di pregio, o presenti carenze strutturali importanti e diffuse tali da richiedere interventi sostanziali di messa in sicurezza che ne alterino le originali caratteristiche;

Considerato che, da come si evince dalla tavola 13 3C T8 relativa alla "Consistenza del patrimonio immobiliare Centri Storici Minori - Aggregati Rurali di Antica Origine", del 2004 per gli edifici di graduazioni di tipo 2, gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal PRG per la zona A, ovv ero dal PI vigente per la zona A e relativo prontuario della qualità architettonica;

Vista la relazione filologica acquisita in atti, dalla quale si evince che:

- al fabbricato, catastalmente censito al NCEU al foglio 12 mappale 728 sub. 4 schedato nell'elaborato "Consistenza del patrimonio immobiliare Centri Storici Minori - Aggregati Rurali di Antica Origine" è attribuito il grado di protezione 2A;
- risultava già presente nel catasto di impianto del 1898 circa, e il cui impianto originario risulta pressoché inalterato rispetto all'attuale;
- l'impostazione planimetrica attuale risulta corrispondere anche con quanto riportato nelle cartografie dell'Istituto Geografico Militare risalenti agli anni 1983 e 1997;
- risulta coerente nell'impostazione planimetrica e prospettica con le tipologie agricole degli edifici rurali e cortive tipiche delle zone rurali veronesi;
- si tratta di una porzione di un corpo di fabbrica a pianta rettangolare, versante in condizioni di abbandono, unito ad un'altra porzione di edificio oggetto di ristrutturazione edilizia avviata all'inizio degli anni 2000, i cui lavori di finitura non sono ancora terminati;
- è un edificio in linea con altri edifici aventi le stesse caratteristiche tipologiche ed architettoniche;
- è adibito a residenza e sviluppato su tre piani fuori terra (zona giorno al piano terra, zona notte al piano primo e soffitta al piano secondo)

Dato atto inoltre che, come si evince dal rilievo fotografico, l'immobile è stato realizzato con materiali in uso all'epoca di costruzione, collocata prima del 1900, ovvero:

- la struttura muraria della facciata principale è realizzata con elementi misti quali pietra, sasso e laterizi, legata alla facciata retrostante, ricoperta da edera infestante, da setti portanti trasversali a sostegno dei solai lignei, mentre la struttura di copertura è realizzata con molta probabilità in orditura semplice su trave di colmo, tavolato in legno e manto di copertura in coppi;
- i fori di ingresso e le finestre al piano primo sono contornati da pietra di tufo avente spessore pari a 15/20 cm, mentre le finestre al piano terra sono contornate da bancali in pietra di tufo e profili di mattoni, con architrave leggermente tondeggianti;
- le finestre del piano terra sono prive di scuri e dotate di inferriate, tipiche di questi contesti rurali;
- le aperture del piano primo sono dotate di scuri in legno, per quello che rimane;

- le aperture del piano secondo presentano la tipica forma quadrata dei sottotetti;
- la gronda è priva di elementi decorativi;
- le condizioni generali di conservazione dell'immobile sono da considerarsi cattive: il manufatto è rimasto a lungo disabitato, inoltre la composizione delle strutture verticali portanti (mista in pietrame e laterizio) presenta inevitabili lesioni e fessurazioni imputabili ad una generalizzata deficienza delle pareti murarie e all'infestante presenza della vegetazione, oltreché alla mancanza di vere e proprie fondazioni tipica dei fabbricati risalenti ad epoche passate;
- le strutture esistenti rimaste in essere sono tipologicamente ordinarie e prive di specifico valore storico-artistico, inoltre il loro stato di conservazione non ne consentirebbe un razionale intervento di recupero e consolidamento con un intervento di ristrutturazione da applicarsi solo puntualmente;

Rilevato che, come da documentazione fotografica allegata alla presente deliberazione, l'immobile in oggetto è collocato all'interno degli "Aggregati rurali di antica origine" denominato Via Cava con prospetto principale che si affaccia sulla via di accesso al nucleo rurale;

Dato atto che:

- l'immobile in oggetto è inserito in un contesto di interesse ambientale e decorativo in quanto facente parte di un aggregato rurale di antica origine, pur non essendo stato già oggetto di interventi radicali e globali di trasformazione interna, non presentano particolari aspetti di pregio architettonico e decorativo rispetto al contesto ambientale di riferimento e nel contempo presenta carenze strutturali importanti e diffuse tali da richiedere interventi sostanziali di messa in sicurezza che ne alterino le originali caratteristiche;
- si può affermare che attualmente non vi sono elementi rilevanti dal punto di vista architettonico e decorativo e particolari figurativi, ornamentali e modanature di pregio da conservare;
- le partizioni e finiture che lo caratterizzano non sono qualificabili come elementi costitutivi rilevanti o di pregio pur essendo da mantenere sotto il profilo architettonico e tipologico gli allineamenti, e la distribuzione omogenea delle aperture oltre all'impianto ed alla consistenza planivolumetrica che ricalcano l'impianto originario;

Atteso che gli interventi di graduazione di tipo 2b sono interventi che ammettono fino al completo rinnovamento dell'organismo esistente del quale va comunque inalterato l'ingombro planimetrico e volumetrico, gli allineamenti ed i caratteri formali ed ambientali, e che per eventuali interventi successivi alla richiesta di riduzione al grado di protezione dovrà farsi riferimento alle prescrizioni operative dell'art 36 delle NTO del PI vigente;

Considerato che la definizione di "rinnovo" è riscontrabile nell'art. 29 comma 2 delle N.T.O. del PI vigente, per cui lo stesso viene definito come intervento e o trattamento sugli elementi originari atto ad assicurarne continuità d'uso e che lo stesso può giungere fino al ripristino, questo escluso.

Considerato che:

- il proposto impianto di progetto allegato all'istanza di Permesso di Costruire per l'immobile classificato con grado di protezione 2A, denota il mantenimento pressoché inalterato dell'ingombro planimetrico e gli allineamenti nel rispetto del tessuto formale edilizio preesistente, mantenendone l'assetto compositivo architettonico;
- come rilevato nella relazione filologica non si rileva la presenza di elementi di rilievo di finitura in relazione alla tradizione costruttiva rurale;
- le valutazioni circa l'oggetto della richiesta e l'eventuale assenso alla riduzione di grado per la porzione di edificio considerata derivano dalla verifica documentale allegata in merito all'effettivo stato di conservazione e pregio dello stesso e dall'impostazione progettuale già assentita e descritta nella relazione filologica, senza considerare eventuali obiettivi progettuali specifici estrinseci alla richiesta e che saranno oggetto di istruttoria successiva;

Ritenuto pertanto che possa essere accolto il passaggio dalla graduazione 2A di maggior tutela, alla graduazione 2B, per l'immobile catastalmente censito al NCEU al foglio 12 mappale 728 sub. 4, attualmente schedato nel fascicolo "Consistenza del patrimonio immobiliare Centri Storici Minori - Aggregati Rurali di Antica Origine", tav.13 3c T8 del 2004;

Visto il DPR 380/2001;

Visto il Terzo Piano degli Interventi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30.03.2021;

Vista la Variante n. 1 al Terzo Piano degli Interventi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 30.11.2022, a seguito dell'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2022 – 2024;

Visto l'adottando Quarto Piano degli Interventi;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, la variazione di grado di protezione per le porzioni di fabbricato catastalmente censiti al NCEU al foglio 12 mappale 728 sub. 4, così come

Deliberazione n. 7 del 30/03/2023 -

identificato nell'elaborato grafico allegato alla presente deliberazione, attualmente schedato nel fascicolo "Consistenza del patrimonio immobiliare Centri Storici Minori - Aggregati Rurali di Antica Origine", tav.13 3c T8 del 2004, ubicato in Via Cava nel Comune di Valeggio sul Mincio, sulla base della richiesta di riduzione di grado e degli elaborati allegati alla stessa, acquisita al prot. 3976 del 14.02.2023, formulata dalla sig.ra Giulia Fasoli in qualità di proprietaria dell'immobile in oggetto, come da documentazione depositata in atti, a firma del Geom. Andrea Vesentini e di seguito elencata:

- Frontespizio istanza di permesso di costruire per interventi di cui all'art 10 del DPR 380 diversi dai commi a), b) e c) finalizzati alla riduzione del grado di protezione;
- Relazione filologica;
- Tav. 01 "Stato rilevato";

3. Di prendere atto che la richiesta di modifica del grado di protezione allegata alla sopra citata istanza di Permesso di Costruire è così assentibile:

- accolto il passaggio dalla graduazione 2A di maggior tutela, alla graduazione 2B, per il fabbricato individuato nel fascicolo "Consistenza del patrimonio immobiliare Centri Storici Minori - Aggregati Rurali di Antica Origine", tav.13 3c T8 del 2004 e censito al NCEU al foglio 12 mappale 728 sub. 4, per il quale si ammettono fino al completo rinnovamento dell'organismo esistente del quale va comunque inalterato l'ingombro planimetrico e volumetrico, gli allineamenti ed i caratteri formali ed ambientali;
- eventuali interventi proposti successivamente all'assentita riduzione di grado saranno oggetto di valutazione in sede di istruttoria successiva, in ottemperanza delle prescrizioni operative dell'art 36 delle NTO del PI vigente anche al fine di garantire l'evidente miglioramento della qualità urbana e del tessuto edilizio nel quale i corpi di fabbrica sono inseriti;

4. Di demandare al responsabile dell'Area Urbanistica - Edilizia Privata le verifiche tecniche di competenza e l'attuazione dei successivi conseguenti procedimenti abilitativi edilizi;

5. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente proposta ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire all'ufficio tecnico di procedere con l'istruttoria della pratica in oggetto entro tempi brevi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“MODIFICA DEL GRADO DI PROTEZIONE DI EDIFICIO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E SCHEDATO CON GRADO DI PROTEZIONE 2 UBICATO IN VIA CAVA - DITTA FASOLI GIULIA - PRATICA EDILIZIA N.17946.”**;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“MODIFICA DEL GRADO DI PROTEZIONE DI EDIFICIO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E SCHEDATO CON GRADO DI PROTEZIONE 2 UBICATO IN VIA CAVA - DITTA FASOLI GIULIA - PRATICA EDILIZIA N.17946.”**, sopra riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MENINI CESARE

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2023 / 409

Unità Proponente: AREA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

OGGETTO: MODIFICA DEL GRADO DI PROTEZIONE DI EDIFICIO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E SCHEDATO CON GRADO DI PROTEZIONE 2 UBICATO IN VIA CAVA - DITTA FASOLI GIULIA - PRATICA EDILIZIA N.17946.

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 24/03/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA
MANAUZZI GIOVANNI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2023 / 409

Unità Proponente: AREA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

OGGETTO: MODIFICA DEL GRADO DI PROTEZIONE DI EDIFICIO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E SCHEDATO CON GRADO DI PROTEZIONE 2 UBICATO IN VIA CAVA - DITTA FASOLI GIULIA - PRATICA EDILIZIA N.17946.

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 27/03/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FREDDO LEDA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 7 del 30/03/2023

AREA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Oggetto: MODIFICA DEL GRADO DI PROTEZIONE DI EDIFICIO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E SCHEDATO CON GRADO DI PROTEZIONE 2 UBICATO IN VIA CAVA - DITTA FASOLI GIULIA - PRATICA EDILIZIA N.17946..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 26/04/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SCARPARI EMILIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 7 del 30/03/2023

Oggetto: MODIFICA DEL GRADO DI PROTEZIONE DI EDIFICIO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E SCHEDATO CON GRADO DI PROTEZIONE 2 UBICATO IN VIA CAVA - DITTA FASOLI GIULIA - PRATICA EDILIZIA N.17946..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 14/04/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 26/09/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
FERRONI ANNA CHIARA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)